

Gazzetta ufficiale

L 386

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

18 novembre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1716 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paprika Žitava»/«Žitavská paprika» (DOP)** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1717 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vinagre de Jerez» (DOP)]** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1718 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Peperone di Senise» (IGP)]** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1719 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Casciotta d'Urbino» (DOP)** 5
- ★ **Regolamento (UE) 2020/1720 della Commissione, del 17 novembre 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dalla Georgia ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1721 della Commissione, del 17 novembre 2020, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 9

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione, del 16 novembre 2020, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE** [notificata con il numero C(2020) 7704] ⁽¹⁾ 26
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1723 della Commissione, del 16 novembre 2020, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia** [notificata con il numero C(2020) 7661] ⁽¹⁾ 28
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1724 della Commissione, del 17 novembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito** [notificata con il numero C(2020) 8126] ⁽¹⁾ 35
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1725 della Commissione, del 17 novembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania** [notificata con il numero C(2020) 8128] ⁽¹⁾ 38

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1716 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paprika Žitava»/«Žitavská paprika» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovacchia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Paprika Žitava»/«Žitavská paprika», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, relativa al nome «Paprika Žitava»/«Žitavská paprika» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Paprika Žitava/Žitavská paprika (DOP)] (GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 12).

⁽³⁾ GU C 244 del 24.7.2020, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1717 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2020****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vinagre de Jerez» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vinagre de Jerez», registrata in virtù del regolamento 985/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Vinagre de Jerez» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 985/2011 della Commissione, del 30 settembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vinagre de Jerez (DOP)] (GU L 260 del 5.10.2011, pag. 9).

⁽³⁾ GU C 238 del 20.7.2020, pag. 16.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1718 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2020****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Peperone di Senise» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Peperone di Senise», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽²⁾. La modifica prevede la modifica del nome «Peperone di Senise» in «Peperoni di Senise».
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Peperone di Senise» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

Per la Commissione
A nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

⁽³⁾ GU C 223 del 7.7.2020, pag. 31.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1719 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2020****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Casciotta d'Urbino» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino», registrata con il regolamento (CE) n° 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Casciotta d'Urbino» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 223 del 7.7.2020, pag. 20.

REGOLAMENTO (UE) 2020/1720 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2020****recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dalla Georgia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni applicabili all'importazione e al transito nell'Unione di alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono stabilite nell'allegato XIV del suddetto regolamento, che comprende l'elenco dei paesi terzi.
- (2) Il 19 marzo 2019 la Georgia ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per l'importazione nell'Unione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva.
- (3) La Commissione ha effettuato controlli in loco ai fini dell'inserimento del paese terzo richiedente nell'elenco di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per l'importazione nell'Unione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva, compresa una valutazione approfondita della normativa veterinaria del paese terzo richiedente e della capacità delle autorità competenti di tale paese di dare attuazione a detta normativa e di effettuare controlli ufficiali. Le autorità competenti della Georgia hanno fornito alla Commissione garanzie che la Georgia è in grado di soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e sufficienti garanzie per quanto riguarda i controlli da esse effettuati sulla produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva. È pertanto giustificato aggiungere la Georgia all'elenco dei paesi terzi dai quali gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva possono essere importati e transitare nell'Unione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella 2 dell'allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, la riga 12 è sostituita dalla seguente:

«12	Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare	<p>a) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punti i) e ii).</p> <p>b) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punto iii).</p>	Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II.	<p>a) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p> <p>b) Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi: (JP) Giappone (EC) Ecuador (LK) Sri Lanka (TW) Taiwan (SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia) (GE) Georgia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva). Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p>	<p>a) Nel caso di alimenti in conserva per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A.</p> <p>b) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B.</p> <p>c) Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C.</p> <p>d) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.»</p>
-----	---	---	---	---	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1721 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2020****che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'indagine per campione in relazione al dominio delle condizioni di vita, la Commissione dovrebbe specificare gli aspetti di carattere tecnico del set di dati.
- (2) L'indagine per le statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita («indagine EU-SILC») costituisce uno strumento fondamentale per fornire le informazioni necessarie per le esigenze del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda la distribuzione del reddito, la povertà e l'esclusione sociale. Fornisce inoltre, a partire dal modulo triennale sulla salute, informazioni sull'assistenza sanitaria, sui determinanti della salute, sullo stato di salute e sulla disabilità e, a partire dal modulo sessennale sulla qualità della vita, dati sul benessere e sulla partecipazione sociale e culturale.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le caratteristiche tecniche del set di dati per il modulo triennale sulla salute e per il modulo sessennale sulla qualità della vita in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita figurano nell'allegato e riguardano:

- a) l'identificativo della variabile;
- b) la denominazione della variabile;
- c) l'etichetta e il codice della modalità;
- d) l'unità di rilevazione;
- e) la modalità di rilevazione;
- f) il periodo di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

Caratteristiche tecniche delle variabili

Identificativo della variabile	Denominazione della variabile	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Unità di rilevazione	Modalità di rilevazione	Periodo di riferimento
Assistenza sanitaria						
HS200	Onere finanziario delle cure mediche (esclusi i medicinali)	1	Onere pesante	Famiglia	Rispondente della famiglia	Ultimi 12 mesi
		2	Onere relativo			
		3	Nessun onere			
HS200_F	Onere finanziario delle cure mediche (esclusi i medicinali) (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-2	Non pertinente (nessuno dei componenti della famiglia ha dovuto ricorrere/ha fatto ricorso a cure mediche)			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
HS210	Onere finanziario delle cure dentali	1	Onere pesante	Famiglia	Rispondente della famiglia	Ultimi 12 mesi
		2	Onere relativo			
		3	Nessun onere			
HS210_F	Onere finanziario delle cure dentali (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-2	Non pertinente (nessuno dei componenti della famiglia ha dovuto ricorrere/ha fatto ricorso a cure dentali)			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
HS220	Onere finanziario dei medicinali	1	Onere pesante	Famiglia	Rispondente della famiglia	Ultimi 12 mesi
		2	Onere relativo			
		3	Nessun onere			
HS220_F	Onere finanziario dei medicinali (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-2	Non pertinente (nessuno dei componenti della famiglia ha dovuto assumere/ha assunto medicinali)			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			

PH090	Numero di consultazioni di un medico generico o di un medico di famiglia negli ultimi 12 mesi	1	Nessuna	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere) o registri	Ultimi 12 mesi
		2	Una-due			
		3	Tre-cinque			
		4	Sei-nove			
		5	Dieci o più			
PH090_F	Numero di consultazioni di un medico generico o di un medico di famiglia negli ultimi 12 mesi (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH080	Numero di consultazioni di un dentista, di un ortodontista o di un altro specialista in cure dentali negli ultimi 12 mesi	1	Nessuna	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere) o registri	Ultimi 12 mesi
		2	Una-due			
		3	Tre-cinque			
		4	Sei-nove			
		5	Dieci o più			
PH080_F	Numero di consultazioni di un dentista, di un ortodontista o di un altro specialista in cure dentali negli ultimi 12 mesi (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH100	Numero di consultazioni di un medico specialista o di un chirurgo (esclusi dentisti, ortodontisti o altri specialisti in cure dentali) negli ultimi 12 mesi	1	Nessuna	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere) o registri	Ultimi 12 mesi
		2	Una-due			
		3	Tre-cinque			
		4	Sei-nove			
		5	Dieci o più			
PH100_F	Numero di consultazioni di un medico specialista o di un chirurgo (esclusi dentisti, ortodontisti o altri specialisti in cure dentali) negli ultimi 12 mesi (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			

Determinanti della salute

PH110 A	IMC 1 Peso	20-350	Peso in kg	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH110A_F	IMC 1 Peso (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH110B	IMC 2 Statura	50-250	Altezza in cm	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH110B_F	IMC 2 Statura (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH122	Tipo di attività fisica durante il lavoro	1 2 3 4	Lavoro svolto prevalentemente in posizione seduta Lavoro svolto prevalentemente in piedi Lavoro svolto prevalentemente in movimento o che comporta uno sforzo fisico moderato Lavoro prevalentemente pesante o fisicamente impegnativo	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Settimana tipo
PH122_F	Tipo di attività fisica durante il lavoro (flag)	1 -1 -2 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Non pertinente (PL032#1) Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			

PH132	Frequenza di svolgimento di attività fisica (escluso il lavoro)	1	Due o più volte al giorno	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Settimana tipo
		2	Una volta al giorno			
		3	Da 4 a 6 volte alla settimana			
		4	Da 1 a 3 volte alla settimana			
		5	Meno di una volta alla settimana			
		6	Mai			
PH132_F	Frequenza di svolgimento di attività fisica (escluso il lavoro) (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH142	Frequenza di consumo di frutta (esclusi i succhi)	1	Due o più volte al giorno	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Una settimana tipo
		2	Una volta al giorno			
		3	Da 4 a 6 volte alla settimana			
		4	Da 1 a 3 volte alla settimana			
		5	Meno di una volta alla settimana			
		6	Mai			
PH142_F	Frequenza di consumo di frutta (esclusi i succhi) (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH152	Frequenza di consumo di verdura o insalata (esclusi i succhi)	1	Due o più volte al giorno	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Una settimana tipo
		2	Una volta al giorno			
		3	Da 4 a 6 volte alla settimana			
		4	Da 1 a 3 volte alla settimana			
		5	Meno di una volta alla settimana			
		6	Mai			

PH152_F	Frequenza di consumo di verdura o insalata (esclusi i succhi) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH171	Frequenza di consumo di tabacco (comprese sigarette elettroniche o dispositivi elettronici simili)	1 2 3 4 5	Sì, quotidianamente Sì, alcune volte alla settimana Sì, alcune volte al mese Sì, alcune volte all'anno Mai	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
PH171_F	Frequenza di consumo di tabacco (comprese sigarette elettroniche o dispositivi elettronici simili) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH180	Frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo	1 2 3 4 5	Sì, quotidianamente Sì, alcune volte alla settimana Sì, alcune volte al mese Sì, alcune volte all'anno Mai	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
PH180_F	Frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			

Informazioni dettagliate sullo stato di salute e sulla disabilità

PH101	Difficoltà visive anche con l'uso di occhiali o lenti a contatto	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di vedere	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
-------	--	------------------	---	---	---	--------------------

PH101_F	Difficoltà visive anche con l'uso di occhiali o lenti a contatto (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH111	Difficoltà uditive, anche con l'uso di un apparecchio acustico	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di udire	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH111_F	Difficoltà uditive, anche con l'uso di un apparecchio acustico (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH121	Difficoltà a camminare o a salire gradini	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di camminare	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH121_F	Difficoltà a camminare o a salire gradini (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH131	Difficoltà a ricordare o a concentrarsi	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di ricordare/di concentrarsi	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale

PH131_F	Difficoltà a ricordare o a concentrarsi (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH141	Difficoltà (a gestire sé stessi, come ad esempio) a lavarsi o a vestirsi	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di lavarsi o di vestirsi	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH141_F	Difficoltà (a gestire sé stessi, come ad esempio) a lavarsi o a vestirsi (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH151	Difficoltà a comunicare (verbalmente, ad esempio a comprendere o a farsi comprendere dagli altri)	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di comunicare	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH151_F	Difficoltà a comunicare (verbalmente, ad esempio a comprendere o a farsi comprendere dagli altri) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
Benessere						
PW241	Sensazione di esclusione	1 2 3	Pienamente d'accordo D'accordo Né d'accordo né in disaccordo	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Situazione attuale

		4	In disaccordo			
		5	In totale disaccordo			
		99	Non sa			
PW241_F	Sensazione di esclusione (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PW030	Soddisfazione per la propria situazione finanziaria	0-10	Del tutto insoddisfatto - Assolutamente soddisfatto	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Situazione attuale
		99	Non sa			
PW030_F	Soddisfazione per la propria situazione finanziaria (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PW160	Soddisfazione per i propri rapporti personali	0-10	Del tutto insoddisfatto - Assolutamente soddisfatto	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Situazione attuale
		99	Non sa			
PW160_F	Soddisfazione per i propri rapporti personali (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PW120	Soddisfazione per il proprio uso del tempo (tempo libero disponibile)	0-10	Del tutto insoddisfatto - Assolutamente soddisfatto	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Situazione attuale
		99	Non sa			

PW120_F	Soddisfazione per il proprio uso del tempo (tempo libero disponibile) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PW230	Sensazione di solitudine	1 2 3 4 5 99	Sempre Spesso Talora Raramente Mai Non sa	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Nelle ultime 4 settimane
PW230_F	Sensazione di solitudine (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PW090	Sensazione di felicità	1 2 3 4 5 99	Sempre Spesso Talora Raramente Mai Non sa	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Nelle ultime 4 settimane
PW090_F	Sensazione di felicità (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PW180	Aiuto dagli altri	1 2	Sì No	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Situazione abituale

PW180_F	Aiuto dagli altri (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-2	Non pertinente (nessun parente, amico, vicino)			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			

Partecipazione sociale e culturale

PS010	Frequenza di fruizione cinematografica	1	Al massimo 3 volte	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		2	Più di 3 volte			
		3	No, non può permetterselo			
		4	No, per mancanza di interesse			
		5	No, per mancanza di cinema nelle vicinanze			
		6	No, per mancanza di tempo			
		7	No, fruizione di film con altri mezzi (TV, Internet)			
		8	No, per altri motivi			
PS010_F	Frequenza di fruizione cinematografica (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS020	Frequenza di fruizione di spettacoli dal vivo (teatro, concerti, opere, balletto e danza)	1	Al massimo 3 volte	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		2	Più di 3 volte			
		3	No, non può permetterselo			
		4	No, per mancanza di interesse			
		5	No, per mancanza di spettacoli dal vivo nelle vicinanze			
		6	No, per mancanza di tempo			
		7	No, per altri motivi			

PS020_F	Frequenza di fruizione di spettacoli dal vivo (teatro, concerti, opere, balletto e danza) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS030	Frequenza di visite a siti culturali	1 2 3 4 5 6 7	Al massimo 3 volte Più di 3 volte No, non può permetterselo No, per mancanza di interesse No, per mancanza di siti culturali nelle vicinanze No, per mancanza di tempo No, per altri motivi	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
PS030_F	Frequenza di visite a siti culturali (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS040	Frequenza di fruizione di eventi sportivi dal vivo	1 2 3 4 5 6 7 8	Al massimo 3 volte Più di 3 volte No, non può permetterselo No, per mancanza di interesse No, per mancanza di eventi sportivi dal vivo nelle vicinanze No, per mancanza di tempo No, fruizione di eventi sportivi con altri mezzi (TV, Internet) No, per altri motivi	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
PS040_F	Frequenza di fruizione di eventi sportivi dal vivo (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			

PS041	Pratica di attività artistiche	1	Quotidianamente	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale
		2	Ogni settimana (non ogni giorno)			
		3	Più volte al mese (non ogni settimana)			
		4	Una volta al mese			
		5	Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese)			
		6	Mai			
PS041_F	Pratica di attività artistiche (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS042	Lettura di libri (compresi e-book o audiolibri, nel corso dell'anno)	1	Sì, da 1 a 4 libri	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		2	Sì, da 5 a 9 libri			
		3	Sì, almeno 10 libri			
		4	No, non può permetterselo			
		5	No, per mancanza di interesse			
		6	No, per mancanza di tempo			
		7	No, per mancanza di accesso			
		8	No, per altri motivi			
PS042_F	Lettura di libri (compresi e-book o audiolibri, nel corso dell'anno) (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS050	Frequenza degli incontri con familiari (parenti)	1	Quotidianamente	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale
		2	Ogni settimana (non ogni giorno)			
		3	Più volte al mese (non ogni settimana)			
		4	Una volta al mese			
		5	Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese)			
		6	Mai			
		99	Non ha parenti			

PS050_F	Frequenza degli incontri con familiari (parenti) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS060	Frequenza degli incontri con amici	1 2 3 4 5 6	Quotidianamente Ogni settimana (non ogni giorno) Più volte al mese (non ogni settimana) Una volta al mese Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese) Mai	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale
PS060_F	Frequenza degli incontri con amici (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS070	Frequenza dei contatti con familiari (parenti)	1 2 3 4 5 6 99	Quotidianamente Ogni settimana (non ogni giorno) Più volte al mese (non ogni settimana) Una volta al mese Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese) Mai Non ha parenti	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale
PS070_F	Frequenza dei contatti con familiari (parenti) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			

PS080	Frequenza dei contatti con amici	1	Quotidianamente	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale
		2	Ogni settimana (non ogni giorno)			
		3	Più volte al mese (non ogni settimana)			
		4	Una volta al mese			
		5	Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese)			
		6	Mai			
PS080_F	Frequenza dei contatti con amici (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS110	Partecipazione ad attività di volontariato formale	1	Sì, a un'organizzazione di beneficenza	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		2	Sì, a un'organizzazione culturale			
		3	Sì, a un'organizzazione sportiva			
		4	Sì, a un'organizzazione religiosa di qualsiasi fede			
		5	Sì, a un'altra organizzazione			
		6	No			
PS110_F	Partecipazione ad attività di volontariato formale (flag)	1	Variabile compilata			
		-1	Variabile mancante			
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS111	Partecipazione ad attività di volontariato informale	1	Sì	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		2	No			

PS111_F	Partecipazione ad attività di volontariato informale (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS102	Cittadinanza attiva	1 2 3 4	Sì No, per mancanza di interesse No, per mancanza di tempo No, per altri motivi	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
PS102_F	Cittadinanza attiva (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/1722 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2020

relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE

[notificata con il numero C(2020) 7704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 9 bis,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione 2010/634/UE della Commissione ⁽²⁾ fissa per l'Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare per la messa all'asta o l'assegnazione libera per il 2013, ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione, dell'estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE («EU ETS») agli Stati EFTA-SEE, e delle informazioni aggiuntive e dei dati più precisi che sono diventati disponibili, la decisione 2013/448/UE della Commissione ⁽³⁾ ha modificato la decisione 2010/634/UE di conseguenza, stabilendo un quantitativo unionale pari a 2 084 301 856 quote per il 2013. Tale quantitativo doveva diminuire ogni anno secondo un fattore di riduzione lineare dell'1,74 % al fine di determinare il quantitativo totale di quote da rilasciare negli anni civili successivi al 2013.
- (2) La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha modificato la direttiva 2003/87/CE per aumentare il fattore di riduzione lineare portandolo al 2,2 % a partire dal 2021, ossia una riduzione di 43 003 515 quote da rilasciare nell'Unione ogni anno. Il quantitativo unionale di quote per il 2021 stabilito nella presente decisione è ridotto di conseguenza.
- (3) Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁵⁾ («l'accordo di recesso»). A norma dell'articolo 127 dell'accordo di recesso, la direttiva 2003/87/CE si applica al Regno Unito e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, quando terminerà il periodo di transizione stabilito nell'articolo 126 dell'accordo di recesso. Inoltre, dopo il periodo di transizione, si applica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 e dell'allegato 4 al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la direttiva 2003/87/CE continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito per quanto riguarda la produzione di elettricità nell'Irlanda del Nord. Di conseguenza, le emissioni provenienti dalla produzione di elettricità nell'Irlanda del Nord restano soggette alla direttiva ETS al termine del periodo di transizione.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione 2010/634/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che fissa il quantitativo unionale di quote da rilasciare nell'ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 34).

⁽³⁾ Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

⁽⁵⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

- (4) Il quantitativo unionale di quote per il 2021 dovrebbe pertanto essere calcolato sulla base del quantitativo medio annuo delle quote rilasciate dagli attuali Stati membri conformemente ai rispettivi piani nazionali di assegnazione durante gli anni dal 2008 al 2012 ⁽⁶⁾, e del quantitativo medio annuo delle quote per il periodo dal 2008 al 2012 assegnato come conseguenza degli impianti nordirlandesi che producono energia elettrica. Poiché un impianto interessato nell'Irlanda del Nord ha prodotto sia elettricità che calore durante il periodo di riferimento, il quantitativo medio annuo delle quote assegnato come conseguenza della produzione di elettricità da questo impianto si ottiene deducendo le emissioni provenienti dalla produzione di calore, usando il parametro di riferimento di calore usato per stabilire il numero delle quote assegnate a titolo gratuito.
- (5) Inoltre, a norma dell'articolo 9 *bis* della direttiva 2003/87/CE, e in particolare dei paragrafi 1 e 4, il quantitativo unionale di quote per il 2021 dovrebbe tenere conto dei dati scientifici più recenti per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale dei gas a effetto serra, e dell'esclusione dall'EU ETS di impianti di dimensioni ridotte da parte di Croazia, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Spagna, Portogallo e Islanda a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.
- (6) Su questa base, per il 2021 il quantitativo unionale di quote di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dovrebbe ammontare a 1 571 583 007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il 2021 il quantitativo unionale di quote di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 1 571 583 007.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

⁽⁶⁾ Dato che la Croazia ha aderito all'Unione il 1° luglio 2013, la quantità di quote a livello dell'Unione è stata calcolata per quanto riguarda la Croazia ai sensi del punto 8 dell'allegato III dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1723 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2020****relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia***[notificata con il numero C(2020) 7661]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli o le navi per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite. Di conseguenza, al fine di ridurre il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica nell'Unione, è opportuno effettuare controlli veterinari sui mezzi di trasporto al loro ritorno nell'Unione da determinati paesi terzi dopo aver effettuato tale trasporto.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione ⁽³⁾, modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/887 ⁽⁴⁾, (UE) 2018/489 ⁽⁵⁾ e (UE) 2019/242 ⁽⁶⁾ della Commissione, è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di afta epizootica in Algeria, Libia, Marocco e Tunisia e ha stabilito misure di protezione a livello dell'Unione che tenevano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus. Tali misure prevedevano la pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti da tali paesi terzi che entrano nel territorio dell'Unione sia direttamente che dopo un transito attraverso altri paesi terzi, dato che questo è il modo più appropriato per ridurre il rischio di una rapida trasmissione del virus su grandi distanze. La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è tuttavia scaduta il 31 dicembre 2019.
- (3) I più recenti focolai di afta epizootica nei paesi terzi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/675 sono stati notificati all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) dall'Algeria nel giugno 2019 e dalla Libia nel marzo 2020. Tuttavia, nonostante non siano stati notificati focolai negli altri paesi terzi di cui a tale decisione di esecuzione, non si può escludere la circolazione del virus dell'afta epizootica nel loro territorio, poiché non è stata completata la sorveglianza sierologica programmata.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 25).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/489 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 20).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/242 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 per quanto riguarda le misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia (GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 16).

- (4) L'Algeria, l'Egitto, Israele ⁽⁷⁾, il Libano, la Libia, il Marocco, la Palestina ⁽⁸⁾, la Siria, la Tunisia e la parte anatolica della Turchia non sono indenni dall'afta epizootica e la possibile circolazione del virus in tale area rappresenta un rischio non trascurabile per il patrimonio zootecnico sensibile dell'Unione.
- (5) Gli Stati membri esportano verso tali paesi terzi un numero significativo di partite di animali vivi. I veicoli e le navi per bestiame adibiti al trasporto di tali animali potrebbero essere contaminati dal virus dell'afta epizootica e al loro ritorno nell'Unione rappresentano quindi un rischio di introduzione della malattia.
- (6) È stato dimostrato che la pulizia e la disinfezione dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono il modo più appropriato per ridurre il rischio di trasmissione del virus su grandi distanze.
- (7) È pertanto necessario garantire che tutti i veicoli e le navi per bestiame che ritornano nell'Unione da tali paesi terzi siano adeguatamente puliti e disinfettati. Al punto di entrata nell'Unione, l'operatore o il conducente dovrebbe presentare all'autorità competente un'adeguata dichiarazione documentata di tali operazioni di pulizia e disinfezione.
- (8) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Tuttavia, dal momento che i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia presentano un basso rischio di diffusione dell'afta epizootica, essi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano mangime dai paesi terzi non indenni dall'afta epizootica o che hanno trasportato mangime verso tali paesi, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione della malattia nel territorio dell'Unione, alla pulizia e alla disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo che si ritengano necessarie per attenuare tale rischio.
- (10) Considerata la situazione dell'afta epizootica in Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e nella parte anatolica della Turchia, è opportuno che nella presente decisione siano stabilite misure volte a impedire l'introduzione del virus dell'afta epizootica nell'Unione.
- (11) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ stabilisce norme relative a determinate malattie elencate, compresa l'afta epizootica. Tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ ha abrogato le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE, ma l'articolo 164, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che l'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 91/496/CEE e l'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 97/78/CE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate nel regolamento (UE) 2016/429 fino alla data di applicazione di quest'ultimo regolamento. Di conseguenza, le norme stabilite nella presente decisione dovrebbero applicarsi fino al 20 aprile 2021.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁷⁾ Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽⁸⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce norme relative alla pulizia e alla disinfezione dei veicoli e delle navi che trasportano animali terrestri e dei veicoli che trasportano mangime per animali terrestri se tali veicoli o navi ritornano nell'Unione da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia.

La presente decisione non si applica ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 576/2013 di cui all'articolo 5 di tale regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per «veicolo o nave per bestiame» un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri.

Articolo 3

Informazioni che l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame deve presentare al punto di entrata nell'Unione

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo nell'Unione da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con gli animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli eventuali indumenti e stivali di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico degli animali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.
3. L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni dal suo ricevimento.

Articolo 4

Controlli sui veicoli per bestiame che devono essere effettuati al punto di entrata nell'Unione

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione effettua controlli visivi sui veicoli per bestiame provenienti da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.
2. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame sono state effettuate adeguatamente, o qualora l'autorità competente abbia ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.
3. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle seguenti misure:
 - a) dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a pulizia e disinfezione adeguate in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e successivamente rilascia il certificato di cui al paragrafo 2;

- b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo per bestiame non sottoposto a pulizia:
- i) nega l'ingresso nell'Unione del veicolo per bestiame; o
 - ii) effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo per bestiame che non è stato adeguatamente pulito e disinfettato in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).
4. L'originale del certificato di cui al paragrafo 2 è conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni dal suo ricevimento.
5. Tutti i costi sostenuti a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico degli operatori responsabili.

Articolo 5

Controlli sulle navi per bestiame che devono essere effettuati al punto di uscita dall'Unione

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di uscita di una nave per bestiame effettua controlli visivi al fine di verificare che quest'ultima sia stata adeguatamente pulita e disinfettata, prima del carico degli animali, al momento di effettuare il primo viaggio dall'Unione dopo essere ritornata da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo.
2. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente autorizza il carico degli animali.
3. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle seguenti misure:
- a) dispone che la nave per bestiame venga sottoposta a pulizia e disinfezione adeguate in un luogo designato dall'autorità competente;
 - b) non autorizza il carico degli animali.
4. Tutti i costi sostenuti a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono a carico degli operatori responsabili.

Articolo 6

Controlli sui veicoli che trasportano mangime al punto di entrata nell'Unione

L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che trasporta mangime da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, o che abbia trasportato mangime verso tali paesi, per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una pulizia o disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo che si ritenga necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO I

**Modello di dichiarazione dell'operatore o del conducente del veicolo/della nave per bestiame
proveniente da Algeria, Egitto, Israele ⁽¹⁾, Libano, Libia, Marocco, Palestina ⁽²⁾, Siria, Tunisia e Turchia,
sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo**

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo/della nave per bestiame ... ⁽³⁾

dichiara che:

— il più recente scarico di animali è stato effettuato in:

Paese, regione, luogo	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm)

— dopo lo scarico il veicolo/la nave per bestiame è stato/a sottoposto/a a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o di carico, [la carrozzeria del veicolo,] ⁽⁴⁾ la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con animali, [le ruote] e [la cabina del conducente], nonché gli indumenti/stivali di protezione usati durante lo scarico;

— la pulizia e la disinfezione sono state effettuate in:

Paese, regione, luogo	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm)

— il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante ed è autorizzato ufficialmente nel paese in cui avviene la disinfezione in quanto è efficace nella lotta contro l'afta epizootica ⁽⁵⁾:

.....

Data	Luogo	Firma dell'operatore/del conducente

Nome dell'operatore/del conducente del veicolo/della nave per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)

.....

⁽¹⁾ Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽²⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽³⁾ Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo/della nave per bestiame.

⁽⁴⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽⁵⁾ Indicare la sostanza e la relativa concentrazione.

ALLEGATO II

Modello di certificato di pulizia e disinfezione dei veicoli per bestiame provenienti da Algeria, Egitto, Israele ⁽¹⁾, Libano, Libia, Marocco, Palestina ⁽²⁾, Siria, Tunisia e Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

- 1) il veicolo/i veicoli per bestiame con la targa/le targhe di immatricolazione ⁽³⁾ in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli indumenti/stivali di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti;
- 2) le informazioni presentate con la dichiarazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione della Commissione relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [C(2020) 7661] ⁽⁴⁾ o in un'altra forma equivalente che comprenda i punti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [C(2020) 7661].

Data	Ora	Luogo	Autorità competente	Firma del funzionario (*)
Timbro:	Nome in stampatello			

(*) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽²⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽³⁾ Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo per bestiame.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [C(2020) 7661].

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1724 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2020****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito***[notificata con il numero C(2020) 8126]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"),

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo di recesso,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, situata nella contea di Cheshire nel Regno Unito, e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente del Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, situata nella contea dello Herefordshire, e ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a questo nuovo focolaio.
- (4) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con il Regno Unito, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per il Regno Unito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 della Commissione, del 6 novembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito (GU L 372 del 9.11.2020, pag. 52).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo da tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE e della durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1654.
- (8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 prendano effetto il prima possibile.
- (9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Regno Unito

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81	27.11.2020
Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81	8.12.2020

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Regno Unito

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81	6.12.2020
Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81	Dal 28.11.2020 al 6.12.2020
Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81	17.12.2020
Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81	Dal 9.12.2020 al 17.12.2020»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1725 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2020****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania***[notificata con il numero C(2020) 8128]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 ⁽³⁾ della Commissione è stata adottata in seguito alla conferma della presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in volatili selvatici migratori e non migratori in Germania, oltre che della comparsa di un focolaio dello stesso virus in un'azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nel distretto della Frisia settentrionale in Germania, e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente di detto Stato membro a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Successivamente alla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, situate nei distretti di Segeberg e Vorpommern-Rügen di tale Stato membro, e ha adottato le misure prescritte a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a questi nuovi focolai.
- (4) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Germania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per la Germania nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 della Commissione, del 9 novembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 11).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione al fine di tenere conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1664.
- (8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 prendano effetto il prima possibile.
- (9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
SCHLESWIG-HOLSTEIN	
Landkreis Nordfriesland — Hallig Oland	1.12.2020
Landkreis Segeberg — Gemeinde Latendorf — Gemeinde Heidmühlen - exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors — Gemeinde Boostedt - Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenberg, Münsterberg, Heisterberg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes — Gemeinde Rickling - Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens — Gemeinde Großenaspe - Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt — Forstgutsbezirk Buchholz	5.12.2020
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
Landkreis Vorpommern-Rügen — Ostseeheilbad Zingst	9.12.2020
Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Rambin - Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin — Gemeinde Samtens - Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow — Gemeinde Gustow - Ortsteile Saalkow, Warksow — Gemeinde Poseritz - Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau — Gemeinde Altefähr - Ortsteil Kransdorf	7.12.2020

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
SCHLESWIG-HOLSTEIN	
Landkreis Nordfriesland — Gemeinde Galmsbüll — Gemeinde Dagebüll — Gemeinde Ockholm — Hallig Gröde — Hallig Langeneß — Gemeinde Wyk auf Föhr — Gemeinde Wrixum — Gemeinde Oevenum	10.12.2020

Landkreis Nordfriesland — Hallig Oland	Dal 2.12.2020 al 10.12.2020
Landkreis Segeberg — Gemeinde Daldorf - südlich des Hohenberger Wegs und der Ricklinger Str. sowie westlich der BAB 21 — Gemeinde Rickling - exklusive des Gebiets in Part A — Gemeinde Boostedt - exklusive des Gebiets in Part A — Gemeinde Groß Kummerfeld — Gemeinde Negernbötel – Gebiet westlich der BAB 21 — Stadt Wahlstedt — Gemeinde Wittborn - Gebiet westlich der Kieler Str. und nördlich der B 206 — Gemeinde Bark — Gemeinde Todesfelde - Gebiet westlich der Verlängerung der Straße Hörn und nördlich des Bogens Poggensaal sowie nördlich der Todesfelder Straße (L 187) — Gemeinde Hartenholm — Gemeinde Hasenmoor — Gemeinde Bimöhlen — Gemeinde Großenaspe - exklusive des Gebiets in Part A — Gemeinde Wiemersdorf - Gebiet östlich der Bahnstrecke Bad Bramstedt-Neumünster bis zur Bahnhofstraße sowie östlich der Straße Am Teich, des Verbindungsfeldweges zwischen Am Teich und Ziegeleiweg, östlich des Ziegeleiweges bis zur Wiemersdorfer Au, nördlich der Wiemersdorfer Au und östlich der Straße Harzhorn — Gemeinde Gönnebek	14.12.2020
Landkreis Segeberg — Gemeinde Latendorf — Gemeinde Heidmühlen - exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors — Gemeinde Boostedt - Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenberg, Münsterberg, Heisterberg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes — Gemeinde Rickling - Gebiet südlich der Rothenmühlenau und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens — Gemeinde Großenaspe - Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt — Forstgutsbezirk Buchholz	Dal 6.12.2020 al 14.12.2020
Kreisfreie Stadt Neumünster — von der Kreisgrenze zum Kreis Segeberg stadteinwärts auf der Altonaer Straße bis zum Holsatenring, ostwärts entlang Holsatenring und Sachsenring bis zur Kreuzung Haart, an der Kreuzung Haart / Sachsenring südostwärts Richtung Segeberg bis zur Straße „Am Geilenbek“, von dort die Straße „Am Geilenbek“ entlang bis zur Kreisgrenze des Kreises Plön, dann entlang der Stadtgrenze bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg Höhe Kummerfelder Straße	14.12.2020
Landkreis Plön — Gemeinde Bönebüttel - von der Stadtgrenze Neumünster südlich der Bundesstraße B430 bis zur Straße Sickfurt, dann südlich der Straße Börringbaumer Weg bis zum Wiesenweg — Gemeinde Rendswühren - südlich der Straße Wiesenweg und Neuenrader Weg bis zur B430, dann südlich der B430 bis zur Straße Gönnebeker Weg, dann südwestlich der Straße Gönnebeker Weg und der Straße Böhren bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg	14.12.2020
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Ostseebad Prerow — Gemeinde Wieck a. Darß — Gemeinde Pruchten	18.12.2020

<ul style="list-style-type: none"> — Stadt Barth einschließlich der Ortsteile Tannenheim, Planitz, Glöwitz, Fahrenkamp — Gemeinde Fuhlendorf - Ortsteile Bodstedt, Fuhlendorf — Gemeinde Kenz-Küstrow, Ortsteile: Dabitz und Küstrow 	
<p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ostseeheilbad Zingst 	Dal 10.12.2020 al 18.12.2020
<p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Dreschvitz — Gemeinde Ummanz - Ortsteile Lüßvitz, Moordorf, Unrow — Gemeinde Sehlen - Ortsteil Sehlen — Gemeinde Garz - Ortsteile Buhse, Bietegast, Garz, Dumseviz, Gützlaffshagen, Heidenfelde, Karnitz, Klein Stubben, Kniepow, Koldevitz, Kowall, Poltenbusch, Rosengarten, Swine, Wendorf — Gemeinde Poseritz - Ortsteile Poseritz, Glutzow-Siedlung, Glutzow-Hof, Groß Stubben, Klein Grabow, Luppah, Mellnitz, Mellnitz Hof, Mellnitz Siedlung, Neparmitz, Neparmitz Ausbau, Puddemin, Renz, Swantow, Üselitz, Venzviz, Wulfsberg, Zeiten — Gemeinde Gustow - Ortsteile Benz, Gustow, Drigge, Nesebanz, Prosnitz, Sissow — Gemeinde Altefähr - Ortsteile Altefähr, Barnkevitz, Grahlhof, Jarkvitz, Klein Bandelviz, Scharpitz, Poppelviz, Groß Bandelviz, Papenhagen — Gemeinde Rambin - Ortsteile Bessin, Breesen, Grabitz, Kasselviz-Ausbau, Giesendorf, Gurviz, Neuendorfer Katen — Gemeinde Samtens - Ortsteile Berglase, Samtens, Dumrade, Tolkmitz, Natzeviz, Stönkvitz, Zirkow-Hof, Negast, Sehrow — Gemeinde Putbus - Ortsteile Dumgeneviz, Krimviz, Strachtitz — Hansestadt Stralsund — Gemeinde Sundhagen - Ortsteile Niederhof, Neuhof 	16.12.2020
<p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Rambin - Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselviz, Kasselvizter Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Rambin — Gemeinde Samtens - Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow — Gemeinde Gustow - Ortsteile Saalkow, Warkow — Gemeinde Poseritz - Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau — Gemeinde Altefähr - Ortsteil Kransdorf 	Dall'8.12.2020 al 16.12.2020»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT